

Legge regionale 08 agosto 1996 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

**Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.**

**Art. 55**

*(Contributi straordinari agli Enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 879/1986)(1)(2)(3)*

**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari agli Enti locali, loro aziende speciali, società o forme associative e di cooperazione previste dai Capi VII ed VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione.

**2.** La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva, su proposta dell'Assessore alla programmazione di concerto con l'Assessore alle autonomie locali, i criteri per stabilire gli interventi da finanziare ed i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti interessati.

**3.** Per l'acquisizione delle intese coi Ministri competenti possono essere promosse conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 23 della legge regionale 29/1992. Per la realizzazione delle iniziative possono essere altresì promossi accordi di programma ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988.

**4.** Per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni della legge regionale 46/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

**5.** Sono abrogati l'articolo 56 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 e l'articolo 16 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

Note:

**1** Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della

legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.

**2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 58, L. R. 12/2006

**3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 42, L. R. 1/2007